

COMUNE DI FARA NOVARESE

PROVINCIA DI NOVARA

-----Rep. _____

CONCESSIONI CIMITERIALI NEL COMUNE DI FARA NOVARESE

LOCULO N. CAMPO

L'anno duemila addì del mese di

Tra il/la dott./dott.ssa , nato/a a
il , Responsabile dei Servizi Segreteria e Cimiteriali
di questo Comune - Codice Fiscale 00429030034 e il/la
sig./sig.ra nato/a a il residente in
- Via Codice Fiscale , si stipula e

conviene quanto segue:

1) il Comune di FARA NOVARESE, come sopra
rappresentato, concede al/la Sig./sig.ra , che
accetta, il loculo così individuato:

LOCULO N. campo per la tumulazione della
salma di .

La concessione è fatta per anni 25 (venticinque) dalla
data di tumulazione della salma per la quale il loculo
è stato concesso.

2) La presente concessione è fatta ed accettata dalle
parti alle condizioni, modalità e prescrizioni

risultanti dalla legge, dai regolamenti sulla sanità e sui cimiteri in vigore o che potranno essere emanate.

3) La concessione non dà diritto alla proprietà ma soltanto alla sepoltura delle salme delle persone indicate nel presente atto restando vietato il trasferimento a terzi per atto tra vivi, sia per vendita sia donazione.

4) Allo scadere della concessione (venticinque anni) il concessionario dovrà richiedere la riconferma, che sarà accordata dietro versamento del diritto di concessione in vigore al momento della scadenza. In mancanza di tale domanda la concessione decade, e il loculo rientrerà nella libera disponibilità del Comune ed i resti mortali saranno disposti nell'ossario comune.

5) Il concessionario ha l'obbligo:

a) al momento di ogni tumulazione, sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto;

b) le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo, secondo quanto disposto dagli artt. 30 e 31 del D.P.R. 10.09.1990 N.285;

c) dopo la tumulazione della salma, dovrà provvedere alla chiusura del loculo con mattoni pieni o di pietra

naturale di spessore non inferiore al cm.15 intonacata nella parte esterna. In alternativa è ammesso l'utilizzo di elementi di cemento vibrato di spessore non inferiore a cm.3 sigillato con cemento ad espansione;

d) successivamente alla chiusura del loculo dovrà essere applicata lastra di marmo, con diciture apposte sulla medesima. Sulla lapide, oltre al nome e cognome del defunto e l'anno di nascita e del decesso dello stesso, le lampade votive, le decorazioni, gli abbellimenti e le iscrizioni devono essere espressamente autorizzati dal Comune. Le spese di esecuzione delle opere suindicate saranno a carico del concessionario, come pure la manutenzione ordinaria e straordinaria. Il Comune si sostituirà d'ufficio con diritto di rivalsa quando il concessionario o i suoi eredi espressamente chiamati a provvedere alla suddetta manutenzione non vi provvedessero.

6) Il Comune non assume responsabilità per la distruzione di tutto o parte dei beni in oggetto della presente concessione dovuta a qualsiasi causa di forza maggiore o fortuita.

7) Il corrispettivo della presente concessione è stabilito in € (diconsi euro), importo già

versato al Tesoriere Comunale e di cui il Comune
rilascia ampia quietanza.

8) Le spese del presente contratto, nessuna esclusa
sono a carico del Concessionario.

9) Il presente contratto sarà sottoposto a
registrazione soltanto in caso d'uso ai sensi
dell'art.5 comma 2 D.P.R. 26/04/1986, N.131.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO_____

IL CONCESSIONARIO_____